REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2003

relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2003 [4], in particolare l'articolo 92, paragrafo 1, e l'articolo 93, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 [6], nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [7], i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in quattro partite numerate 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 e 25/2003 CE di un quantitativo rispettivamente di 260 000 ettolitri, di 350 000 ettolitri, di 50 000 ettolitri e di 29 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a quattro aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura, Unità D-4
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 92 52
Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
[4] GU L 165 del 3.7.2003, pag. 20.
[5] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[6] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
[7] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 7

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 8

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 9

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

— avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,

— procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ EUROPEA

PARTITE NN. 22/2003 CE, 23/2003 CE, 24/2003 CE e 25/2003 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100% vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
SPAGNA Partita n. 22/2003 CE	Tarancón	A-1	24 227,44	27	grezzo	Ecocarburantes españoles SA
		A-2	24 576,61	27	grezzo	
		A-3	24 446,70	27	grezzo	
		A-6	24 600,99	27	grezzo	
		A-7	5 352,38	27	grezzo	
		A-8	16 889,24	27	grezzo	
		A-9	24 265,33	27	grezzo	
		B-2	11 444,92	27	grezzo	
		B-4	746,68	27	grezzo	
		B-7	24 383,20	27	grezzo	
		B-8	14 687,14	27	grezzo	
		B-9	24 511,04	27	grezzo	
	Tomelloso	1	31 002,12	27	grezzo	
		2	8 866,21	27	grezzo	
	Totale		260 000			
SPAGNA Partita n. 23/2003 CE	Tarancón	C-1	25 288,64	27	grezzo	Bioetanol Galicia SA
		C-2	25 045,17	27		
		C-3	25 595,15	27	grezzo	
		C-4	25 214,89	27	grezzo	
		C-5	25 114,04	27	grezzo	
		C-6	24 543,64	27	grezzo	
		D-1	24 293,55	27+28	grezzo	
		D-2	25 754,54	27	grezzo	
		D-3	24 539,07	27	grezzo	
		D-4	24 839,31	27	grezzo	
		D-5	24 632,52	27	grezzo	
		D-6	24 740,51	27	grezzo	
	Tomelloso	1	9 023,33	27	grezzo	
		3	18 510,64	27	grezzo	
		5	22 865,00	27	grezzo	
	Totale		350 000			

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100% vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]
ITALIA Partita n. 24/2003 CE	Balice-Valenzano		3 568,53	35	grezzo	Sekab (Svensk Etanolkemi AB)
	Bonollo-Anagni		29 170,65	35	grezzo	
	D'Auria-Ortona		2 543,69	35	grezzo	
	D.C.A.-Ascoli Piceno		1 325,83	35-36	grezzo	
	SASRIV-Castel S. Giorgio		4 734,88	36	grezzo	
	Villapana-Faenza		8 656,42	35	grezzo	
	Totale		50 000,00			
ITALIA Partita n. 25/2003 CE	Distillerie del Sud-Rutigliano		7 393,92	35-36	grezzo	Altia Corporation
	F.lli Cipriani-Chizzola di Ala		4 582,52	35	grezzo	
	De Luca-Novoli		7 764,40	35-36-39	grezzo	
	Vinalcoli Salento-Novoli		468,50	35	grezzo	
	D'Auria-Ortona		1 090,67	35	grezzo	
	Enodistil-Alcamo		1 188,62	35	grezzo	
	Aniello Esposito-Pomigliano		239,58	36-39	grezzo	
	Di Lorenzo-Pontevalleceppi		6 271,79	30	grezzo	
	Totale		29 000,00			

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 06 445 39 40/445 46 93].